

AFFIDAMENTO A TERZI, MEDIANTE CONCESSIONE DI SERVIZI DI CUI AL D. LGS. N. 50/2016 SS.MM.II., DELLA GESTIONE DI ALCUNI PARCHEGGI UBICATI NELLE FRAZIONI DI CASTIGLIONCELLO, ROSIGNANO SOLVAY E VADA

CONCESSIONE RISERVATA, EX ART. 112 D. LGS. N. 50/2016

LOTTO 1 - CIG _____

LOTTO 2 - CIG _____

PROGETTO (elaborato ai sensi dell'art. 23 D. Lgs. n. 50/2016)

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Data:

IL TECNICO

PARTE AMMINISTRATIVA

Parte Prima

CONDIZIONI GENERALI

Capitolo 1 IL SERVIZIO IN CONCESSIONE

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente capitolato riguarda la concessione di **n. 2 lotti** per l'affidamento del servizio di gestione di alcuni parcheggi a pagamento ubicati nel Comune di Rosignano Marittimo, nelle frazioni di Castiglioncello, Rosignano Solvay e Vada, così distinti:

Lotto n. 1 – frazione Castiglioncello
--

- AREA DI PARCHEGGIO STAZIONE FERROVIARIA - VIA ABBATI, riservata alle sole autovetture, n. 80 stalli a pagamento (n. 2 stalli gratuiti riservati sosta disabili)
- STRADE PROMONTORIO CASTIGLIONCELLO:
 - via Fucini, 10 stalli
 - via Biagi, 27 stalli
 - via Trento, 17 stalli
 - via Torino, 3 stalli
 - via Martelli, 15 stalli
 - via Saragat, 21 stalli
 - via Livorno, 25 stalli
 - via Napoli - ramo est, 8 stalli
 - via Marconi, 70 stalli
 - via Fellini, 46 stalli
 - via Amendola 17 stalli

Lotto n. 2 – frazione Vada, loc. La Mazzanta e frazione Rosignano Solvay, loc. Caletta

- CAMPER SERVICE MAZZANTA adiacente alla Piscina Comunale: capacità stimata n. 75 posti a pagamento, n. 3 posti gratuiti riservati ai veicoli al servizio persone disabili:
- CAMPER SERVICE CALETTA: n. stalli 23 di cui n. 1 gratuito, n. 1 gratuito riservato ai disabili.

ART. 2 - VALORE DELLA CONCESSIONE

Il valore complessivo della concessione, calcolato stimando il fatturato totale generato per tutta la durata del contratto, al netto di IVA, come previsto dall'art. 167 del D. Lgs. n.

50/2016 s.m.i., ammonta a **€. 390.000,00** (euro trecentonovantamila/00), comprensivi degli oneri della sicurezza pari ad **€. 0,00** (euro zero/00), così suddiviso:

Lotto n. 1 – **€ 270.000,00** (euro duecentosettanta/00)

Lotto n. 2 – **€ 120.000,00** (euro centoventimila/00)

I canoni annui posti a base di gara sono di seguito indicati:

Lotto n. 1 – € 25.000,00 (euro venticinquemila/00)

Lotto n. 2 – € 6.000,00 (euro seimila/00)

Il contratto di concessione di cui al presente capitolato prevede il trasferimento al concessionario del rischio operativo come definito dall'articolo 3, comma 1, lettera zz) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. riferito alla possibilità che, in condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto della concessione incidano sull'equilibrio economico-finanziario.

ART. 3 - DESCRIZIONE SOMMARIA DEI SERVIZI OGGETTO DI CONCESSIONE

Le prestazioni che formano oggetto della concessione possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dal RUP.

Lotto n. 1 – frazione Castiglioncello

- ⇒ Gestione e controllo della sosta a pagamento - 50%
- ⇒ Mantenimento/rifacimento segnaletica orizzontale e verticale - 5%
- ⇒ Vendita abbonamenti e rilascio pass - 20%
- ⇒ Sorveglianza ZTL - 20%
- ⇒ Sostituzione parcometri - 5%

Lotto n. 2 – frazione Vada, loc. La Mazzanta e frazione Rosignano Solvay, loc. Caletta

- ⇒ Gestione e controllo sosta a pagamento - 50%
- ⇒ Mantenimento/rifacimento segnaletica orizzontale e verticale - 10%
- ⇒ Servizio carico e scarico - 40%

ART. 4 - REQUISITI MINIMI DELL'OFFERTA

Il concessionario deve garantire l'esecuzione delle prestazioni secondo le specifiche tecniche, modalità e tempistiche di cui al progetto posto a base di gara, approvato con decreto dirigenziale n. ____ del ____ e, in particolare, di quanto disciplinato alla parte tecnica del presente capitolato, relativamente al/ai lotto/i per il quale/i risulterà aggiudicatario.

ART. 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE

In considerazione degli oneri posti a carico del concessionario, del valore della concessione e della complessità organizzativa della concessione, la durata viene stabilita, come di seguito:

Lotto n. 1 – 24 mesi

Lotto n. 2 – 24 mesi

Il Comune, in presenza di ragioni di convenienza e pubblico interesse e qualora la normativa vigente al momento lo consenta, si riserva di **rinnovare** il rapporto contrattuale di entrambi i lotti per ulteriori **12 mesi**.

Qualora l'Ente decidesse di avvalersi dell'opzione di prosecuzione, ne sarà data comunicazione per iscritto al concessionario prima della scadenza naturale del contratto, mediante PEC o altra forma idonea a garantire data certa.

Il Comune, alla scadenza del contratto o in alternativa al termine del periodo di rinnovo dello stesso, si riserva la facoltà di disporre la proroga tecnica del contratto nella misura strettamente necessaria, per un periodo, comunque, non superiore a sei mesi, alle medesime condizioni contrattuali, nelle more dell'espletamento della nuova procedura ad evidenza pubblica.

L'eventuale decisione di prorogare o meno il contratto rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione.

ART. 6 – CONSEGNA

I parcheggi saranno consegnati al concessionario con le caratteristiche riportate nei documenti di gara e previa comunicazione. La consegna avverrà mediante redazione di apposito verbale da redigersi in contraddittorio fra le parti.

Alla scadenza della concessione si procederà alla riconsegna degli immobili al Comune, ivi comprese eventuali migliorie apportate che non potranno comportare oneri aggiuntivi per l'Ente.

ART. 7 – GARANZIA PROVVISORIA – PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta di cui alla presente gara è corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo del canone posto a base di gara, rapportato all'intera durata della concessione, da presentare, sotto forma di cauzione o fidejussione, secondo quanto previsto dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione della Tesoreria Provinciale o presso aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore della stazione appaltante; ovvero anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa. Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l'importo della garanzia può essere ridotto per gli operatori in possesso delle certificazioni ivi elencate, secondo le percentuali previste.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui all'art. 93 del D.L.vo n. 50/2016 dovrà contenere tutto quanto previsto al comma 4 del medesimo art. 93.

La garanzia provvisoria deve essere accompagnata dall'impegno di un fidejussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fidejussoria relativa all'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva.

La fidejussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

In ottemperanza all'art. 3 della Deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici del 26 gennaio 2006 e s.m.i., contenente indicazioni delle modalità di attuazione dell'art. 1 commi 65 e 67 della L.266/05, l'offerta da presentare dovrà essere corredata dall'originale (o fotocopia corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità) della ricevuta di versamento a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'importo stabilito dalla deliberazione dell'Autorità in relazione all'importo complessivo della concessione.

ART. 8 - FORMALITÀ DELLA GARA E DEL CONTRATTO – GARANZIA DEFINITIVA

Per le condizioni di ammissibilità alla gara valgono le prescrizioni contenute nel Bando di gara.

Sono a carico del concessionario le spese di contratto, per il bollo, la registrazione, le copie, la stampa ecc., nonché l'IVA e l'eventuale imposta di consumo su materiali occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di concessione.

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, dovrà essere prevista una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo del canone di concessione offerto in sede di gara. Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, come richiamato dall'art. 103, comma 1, del medesimo decreto, la cauzione potrà essere ridotta nei casi previsti dallo stesso articolo 93, comma 7.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto concedente.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento degli obblighi concessori e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del documento che attesti la verifica di conformità

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico; sino all'adozione di tale decreto, la garanzia sarà presentata sulla base degli schemi tipo di cui al D.M. Attività Produttive n° 123 del 12/03/2004.

La cauzione definitiva è progressivamente e automaticamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione fino ad un massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. Tale svincolo sarà effettuato in 2 tranches, al termine di ogni stagione di gestione, previa trasmissione della rendicontazione di cui al successivo art. 28, lett. d).

L'ammontare residuo pari al 20% dell'iniziale garantito dovrà permanere fino alla data di emissione della verifica di conformità o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni.

Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016, non trova applicazione il periodo dilatorio per la stipula del contratto di cui allo stesso art. 32 comma 9.

ART. 9 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, compreso quello di comunicare al Comune di Rosignano Marittimo, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente atto devono essere registrati su apposito/i conto/i corrente/i dedicato/i e devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, nel quale deve esser riportato il codice CIG assegnato al lotto oggetto di aggiudicazione e precisamente:

Lotto n. 1 – frazione Castiglioncello CIG _____

Lotto 2 – frazione Vada, loc. La Mazzanta e frazione Rosignano Solvay, loc. Caletta CIG _____

Il Concessionario si impegna, altresì, ad inserire negli eventuali contratti con subcontraenti della filiera delle imprese coinvolte nella concessione in oggetto apposita clausola con la quale le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.; si impegna, inoltre a comunicare immediatamente al Comune di Rosignano Marittimo e alla Prefettura di Livorno la notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità e a trasmettere allo stesso Comune di Rosignano Marittimo copia del contratto sottoscritto.

ART. 10 – SUBAPPALTO

Ferma restando la disciplina di cui all'articolo 30 del d. Lgs. n. 50/2016, alle prestazioni di cui al presente capitolato in materia di subappalto si applicano le disposizioni dell'art. 174 del Codice Contratti e le disposizioni previste dai commi 10, 11 e 17 dell'articolo 105 del medesimo decreto.

Capitolo 2 ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI E PAGAMENTI

ART. 11 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL'ESECUZIONE

Prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, si terrà una riunione di coordinamento con il concessionario, che coinvolga tutti gli uffici comunali competenti, al fine di fornire dettagliate informazioni sulle specificità dei parcheggi oggetto della concessione, sulle problematiche connesse alla gestione della viabilità in sicurezza, su eventuali rischi connessi alla gestione delle attività ed eventuali misure di prevenzione e sicurezza da adottate.

È obbligo per l'impresa aggiudicataria informare e formare adeguatamente il proprio personale in merito.

ART. 12 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Per le modifiche alla concessione si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 175 del D. Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 165 del D. Lgs. n. 50/2016, il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidano sull'equilibrio economico-finanziario della gestione può comportare la revisione della concessione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio.

ART. 13 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'avvio dell'esecuzione del contratto sarà formalizzato entro 30 giorni dalla stipula, fatta salva l'esecuzione d'urgenza; trascorso tale termine sarà applicata una penale di €. 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo.

Qualora il ritardo si protragga per oltre 30 giorni dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione, il Comune avrà la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione definitiva.

ART. 14 - SOSPENSIONI DELL'ESECUZIONE – PROROGHE

Nell'eventualità che, successivamente alla stipula del contratto, insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle prestazioni, si procederà ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. n. 50/2016.

ART. 15- CANONE CONCESSIONARIO

La concessione del servizio è subordinata al pagamento di un canone concessorio annuo pari a quello offerto dal concessionario in sede di gara, per il lotto aggiudicato, maggiorato dell'IVA se dovuta. Il canone sarà aggiornato annualmente in misura pari al 100% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevata nel mese di dicembre.

Il canone dovrà essere corrisposto entro le scadenze e con le modalità specificate nel contratto.

In caso di ritardo nei pagamenti dovuti, saranno applicati, per ciascun giorno di ritardo, gli interessi legali di mora, come previsto dalla normativa vigente, e addebitate eventuali spese di notifica, fatta salva la prova del maggior danno subito dall'Ente.

ART. 16 - CESSAZIONE, REVOCA D'UFFICIO, RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E SUBENTRO

Per la concessione in oggetto si rimanda a quanto previsto dall'art. 176 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 17 - INADEMPIMENTI E PENALITÀ

Il concessionario non può, per nessuna ragione, sospendere le prestazioni o effettuarle in maniera difforme da quanto stabilito, né tanto meno eseguirle in ritardo.

Eventuali carenze nell'adempimento degli obblighi contrattuali e/o inesatta esecuzione dei servizi, sono contestati al concessionario e comunicate allo stesso anche mediante mezzo fax o e-mail. A tal fine il concessionario fornisce al Comune tutti i recapiti ove possano essere indirizzate le comunicazioni di cui sopra.

Il concessionario deve provvedere nel termine di 48 ore dalla notifica della segnalazione o altro termine assegnato dal RUP.

Qualora il concessionario non esegua gli interventi necessari, il Comune provvederà a far eseguire le prestazioni nei modi che riterrà opportuni, a spese del concessionario, anche mediante recupero delle somme rivalendosi sulla garanzia definitiva di cui all'art. 8 del presente capitolato, che dovrà essere reintegrata dal concessionario pena la risoluzione del contratto.

Qualora il Comune riscontri inadempimenti, si provvederà a contestare formalmente gli stessi mediante lettera PEC, assegnando un termine non inferiore a 7 giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte.

Qualora le giustificazioni non pervengano o non siano ritenute idonee, si procederà ad applicare una penale per il ritardo nell'esecuzione pari ad € 100,00 per ogni giorno di ritardo.

Nei casi di inadempimento per qualsiasi motivo imputabile al concessionario, il Comune si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, l'applicazione, previa formale contestazione dell'addebito e, in particolare:

1. mancata effettuazione delle prestazioni: €. 250,00
2. ritardo nell'esecuzione delle prestazioni: € 100,00 per ogni giorno di ritardo
3. parziale esecuzione delle prestazioni: €. 100,00
4. mancata trasmissione di documenti: € 100,00
5. violazione di norme in materia fiscale, di lavoro e sicurezza sul lavoro: € 250,00
6. violazione di norme in materia urbanistico-edilizia: € 250,00
7. violazione di norme in materia di viabilità: € 200,00

Per tutte le casistiche non previste dal presente capitolato, si rimanda alle disposizioni del codice civile.

In caso di mancato versamento della penale, il Comune provvede a recuperare la somma dovuta rivalendosi sulla cauzione definitiva.

In caso di ripetuti inadempimenti il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto.

L'importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora gli inadempimenti siano tali da comportare il superamento di tale percentuale il Comune dichiarerà risolto il contratto per colpa del concessionario.

Capitolo 3

DANNI E ASSICURAZIONI

ART. 18 - SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI ALLE PROPRIETÀ - DANNI DI FORZA MAGGIORE

Sono a completo carico del Concessionario tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni agli immobili comunali, agli impianti, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione della concessione, nonché la riparazione, a sua cura e spese, dei danneggiamenti di qualsiasi genere arrecati per qualsiasi causa ai materiali, ai macchinari e all'attrezzatura del concessionario.

È a totale carico del concessionario, anche in assenza di adeguata copertura assicurativa, l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni agli immobili comunali, agli impianti, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

I danni ai materiali causati da forza maggiore - quelli cioè provocati, nel corso della concessione, da eventi imprevedibili ed eccezionali per i quali non siano state trascurate dal concessionario le normali e ordinarie precauzioni - con l'eccezione dei precedenti paragrafi, dovranno essere denunciati dal concessionario immediatamente appena verificatosi l'evento dannoso e, in nessun caso, oltre i 5 giorni da quello dell'evento.

Appena avvenuta la denuncia, il RUP provvederà ad accertare, redigendone processo verbale:

- a) lo stato delle cose dopo il danno, in quanto differisce dallo stato precedente;

- b) le cause dei danni e se di forza maggiore;
 - c) se c'è stata negligenza e per parte di chi;
 - d) se sono state osservate le regole dell'arte e le prescrizioni del RUP;
 - e) se non è stata omessa alcuna delle cautele necessarie a prevenire i danni.
- Frattanto il concessionario non può, per nessun motivo, sospendere o rallentare l'esecuzione della concessione, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia seguito l'accertamento dei fatti.
- Nessun compenso è dovuto:
- quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza del concessionario o delle persone delle quali lo stesso è tenuto a rispondere;
 - per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature e di mezzi d'opera.

ART. 19 - DANNI A TERZI

Il concessionario dovrà adottare, nell'esecuzione della concessione, tutti i provvedimenti e cautele necessari per garantire la vita e l'incolumità dei lavoratori e delle persone in genere che siano, comunque, addette alla prestazione o che vi intervengano direttamente o indirettamente per conto dell'Amministrazione, comprese le persone da questa preposte alla direzione, rilievi e misurazioni, assistenza e sorveglianza.

Ogni più ampia responsabilità in caso di danni alle suddette persone oppure a terzi in genere (persone, cose o beni pubblici e privati) viene assunta dal concessionario, restando sollevata da ogni e qualsiasi onere l'Amministrazione, nonché le persone suddette da questa preposte.

Capitolo 4 OBBLIGHI VARI DELL'IMPRESA

ART. 20 - CLAUSOLA SOCIALE DI RIASSORBIMENTO DEL PERSONALE

Ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016 il concessionario si impegna, nel rispetto dei vigenti contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, compatibilmente con la propria organizzazione aziendale e nella misura in cui debba effettuare nuove assunzioni, ad assumere ed utilizzare prioritariamente, nell'espletamento delle prestazioni oggetto del presente capitolato, qualora accettino, gli addetti dei concessionari cessanti che ne abbiano il diritto e ad applicare, nei confronti dei medesimi, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle loro applicate al momento del subentro e, comunque, non inferiori al C.C.N.L. applicato per i propri dipendenti. Il passaggio dovrà avvenire senza periodo di prova e dovrà essere riconosciuta l'anzianità di servizio.

ART. 21 - ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA

Sono a carico del concessionario - che li assolverà, a sua cura e spese, e sotto la sua completa responsabilità, per tutta la durata della concessione (ed anche nei periodi di sospensione parziale o totale delle prestazioni) - tutti gli oneri e gli obblighi di cui alle norme vigenti, nonché quelli indicati in questo capitolato, anche quelli di seguito specificati.

Ai sensi dell'art. 24 della L.R.T. n. 38/2007, è, altresì, fatto obbligo al concessionario di

informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

Sono, inoltre, a carico del concessionario i seguenti oneri:

a) rispettare le norme di cui al codice etico delle imprese concorrenti ed aggiudicatrici di contratti pubblici del Comune di Rosignano Marittimo, approvato con deliberazione C.C. n. 59 del 9.4.2014

b) rispettare da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo del concessionario, gli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. n. 62/2013, e del codice di comportamento integrativo del Comune di Rosignano Marittimo, approvato con deliberazione Giunta comunale n. 7 del 14.1.2014

A) OPERAI ED IMPIEGATI - ATTREZZATURE

A.1. *Impiego di personale idoneo - Disciplina*

L'Impiego di personale idoneo, di provata capacità e numericamente adeguato alle necessità della concessione.

L'Impresa è in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti o dipendenti, nonché dalla malafede o dalla frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Per ulteriori disposizioni in materia di personale, si rimanda alla parte tecnica del presente Capitolato

A.2. *Osservanza delle norme sui lavoratori*

L'osservanza di tutte le norme vigenti sui lavoratori, come quelle sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sulla tenuta del registro infortuni e in materia di igiene del lavoro, assistenza medica (presidi chirurgici e farmaceutici), prevenzione delle malattie e degli infortuni, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, migrazione interna.

A.3. *Osservanza dei Contratti di lavoro e trattamento dei lavoratori*

L'osservanza di tutte le condizioni stabilite nei vigenti Contratti di lavoro, cioè nel vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai e gli impiegati e relativo Contratto integrato della provincia in cui si svolgono le prestazioni.

E precisamente, ai sensi dell'art. 36, 1° comma della L. 20 maggio 1970, n. 300, l'Impresa ha l'obbligo di applicare e di fare applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.

I suddetti obblighi sussistono per l'Impresa anche se essa non sia aderente alle associazioni che hanno stipulato i Contratti di lavoro.

In caso di violazione - accertata dall'Amministrazione o denunciata all'Ispettorato del lavoro - delle suddette condizioni, relativamente agli obblighi sulla corresponsione agli operai delle paghe e delle relative indennità ed assegni familiari, si applicano le disposizioni dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016.

A.4. *Comunicazioni sulla manodopera al RUP*

La comunicazione al RUP, nei termini e nei modi che da questo saranno prefissati, di tutte le notizie richieste sulla manodopera impiegata.

Per ogni giorno di ritardo nell'inoltro di dette notizie rispetto alla data prefissata, verrà applicata al concessionario la penalità prevista dall'art. 17 del presente capitolato.

Il concessionario comunicherà, inoltre, al RUP, entro 28 giorni dalla sottoscrizione del contratto, gli estremi della sua polizza assicurativa I.N.A.I.L. e gli altri Enti assistenziali e previdenziali.

L'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal concessionario per inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque impiegati.

Le stesse disposizioni valgono anche nei casi di inosservanza delle norme suddette da parte degli eventuali subappaltatori o cottimisti nei confronti dei loro operai ed impiegati, anche se il contratto collettivo di lavoro non disciplini l'ipotesi del subappalto e del cottimo.

A.5. Macchine, attrezzi e trasporti

La disponibilità di eventuali macchine e attrezzature in perfetto stato di servibilità e provviste di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

La loro manutenzione e le eventuali riparazioni in modo che esse siano sempre in pieno stato di efficienza.

Tutti gli oneri relativi alla manodopera, al combustibile, all'energia elettrica, ai lubrificanti, ai materiali di consumo ed a tutto quant'altro occorre per il loro funzionamento.

Il loro trasporto sul luogo d'impiego, montaggio, smontaggio ed allontanamento a fine utilizzo.

Ogni onere per i mezzi di trasporto, che dovranno essere in perfetta efficienza (materiali di consumo, conducente, ecc.).

ART. 22 - DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

L'esecuzione delle prestazioni oggetto di concessione non comporta rischi derivanti da interferenze delle lavorazioni e, pertanto, non occorre procedere alla redazione del DUVRI, né alla quantificazione preventiva dei costi per la sicurezza derivanti da interferenze.

PARTE TECNICA

ONERI COMUNI AI DUE LOTTI

ART. 23 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

È compito del concessionario garantire e assicurare la corretta esecuzione dei servizi oggetto della concessione secondo modalità e tempi di cui al presente capitolato e relativi allegati, nonché nel rispetto e rigorosa osservanza di tutte le leggi, regolamenti e prescrizioni riguardanti la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e l'applicazione dei contratti di lavoro.

Il concessionario è tenuto a comunicare al Comune concedente ogni modificazione che dovesse intervenire negli assetti proprietari o nella struttura dell'impresa.

ART. 24 - DOTAZIONI

Costituiscono parte integrante della concessione del servizio anche le dotazioni – parchimetri, punti di approvvigionamento e scarico acque - fornite dal Comune. Tali beni dovranno essere mantenuti, per l'intera durata della concessione, in perfetto stato di utilizzo e di manutenzione, rinnovati in caso di necessità e riconsegnati al Comune, alla scadenza della concessione, perfettamente funzionanti.

ART. 25 - RESPONSABILE DELLA CONCESSIONE

Il Concessionario è tenuto a nominare un Responsabile della concessione e un Referente Tecnico - Amministrativo, incaricati di seguire l'organizzazione e la gestione amministrativa della concessione, nonché individuare una o più figure incaricate dal medesimo per la gestione di tutti gli aspetti operativi.

Il Responsabile della concessione assolve le funzioni di:

- organizzazione e coordinamento di tutte le attività previste nel Contratto;
- segnalazione al Comune di eventuali disservizi o anomalie;
- controllo relativamente alle attività effettuate;
- attività di informazione verso gli uffici del Comune e l'utenza;

Il soggetto individuato quale Responsabile della concessione deve possedere requisiti professionali adeguati ed esperienza lavorativa nell'organizzazione dei servizi oggetto di concessione.

Deve essere sempre reperibile dal Comune nella fascia oraria in cui la sosta è a pagamento.

Nel caso di contestazioni, il Responsabile della concessione deve recarsi sul luogo per controlli, sopralluoghi congiunti e definizione di eventuali addebiti connessi a disservizi.

Il concessionario deve individuare il sostituto, in caso di assenza, per fronteggiare situazioni di emergenza, dandone prontamente comunicazione al comune concedente.

ART. 26 - VIGILANZA E CONTROLLO

Il RUP impartisce indirizzi e prescrizioni tecniche e vigila sulla corretta esecuzione della concessione, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016.

Il Comune ha il diritto di effettuare, tramite i propri tecnici e/o la Polizia Municipale, anche in contraddittorio con il Concessionario, in qualsiasi momento e con le modalità che riterrà

più opportune, controlli al fine di verificare l'esatto adempimento delle prestazioni indicate nel presente capitolato. I controlli si riferiranno a standard quantitativi e qualitativi. Eventuali inadempienze o irregolarità nell'esecuzione saranno segnalate al concessionario che dovrà provvedere tempestivamente alla loro eliminazione.

ART. 27 - ONERI GENERALI PER LA GESTIONE DEI PARCHEGGI

Il concessionario è tenuto al rispetto dei seguenti oneri generali:

- munire e far indossare agli ausiliari del traffico un gilet rifrangente con la scritta "ausiliario del traffico";
- munire di apposita tessera di riconoscimento il personale impiegato, il quale sarà tenuto ad esporla durante lo svolgimento delle proprie mansioni;
- comunicare al Comune eventuali criticità che dovessero riscontrarsi nel corso della durata della concessione e collaborare attivamente col Comune stesso per la loro soluzione;
- fornire, entro il 30/11 di ogni anno di durata della concessione, una rendicontazione delle entrate e spese connesse alla gestione del lotto, suddivisa per parcheggio e per mensilità;
- comunicare nome e recapiti (telefono, fax ed e - mail) di un responsabile deputato a tenere i contatti e gestire i rapporti con il Comune, nonché ogni variazione del nominativo e/o i recapiti di cui sopra;
- garantire l'installazione, manutenzione e aggiornamento di tutta la segnaletica verticale per i parcheggi oggetto di concessione, la quale dovrà recare indicazione orari, tariffe e periodi di applicazione; se i lavori di manutenzione non saranno eseguiti dal concessionario stesso, questo assumerà le funzioni di soggetto aggiudicatore ai sensi del Codice dei Contratti e affiderà i lavori nel rispetto dello stesso decreto. In tale caso il concessionario assumerà la qualifica di committente e responsabile dei lavori ai sensi e per le finalità del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i;
- garantire l'utilizzo delle aree destinate a parcheggio libero e per portatori di handicap, così come previsto dagli uffici competenti;
- non richiedere il pagamento dei parcheggi per le autovetture/veicoli degli invalidi;
- in caso di eventi meteorologici straordinari ed eccezionali, quali nubifragi o forte vento, danni di origine accidentale, nonché atti vandalici che comportino interventi straordinari, il concessionario si impegna ad intervenire tempestivamente per il ripristino della normalità. Tale tipo di eventi dovranno essere coperti da un'apposita assicurazione stipulata dal concessionario per tutta la durata della concessione in modo che nessuna spesa di ripristino possa gravare sull'Amministrazione Comunale;
- assicurare l'esecuzione delle attività oggetto di concessione mediante personale di provata capacità che, qualitativamente e numericamente, sia nelle condizioni di mantenere gli impegni che il concessionario si è assunto;
- controllare il regolare pagamento dei corrispettivi previsti da parte degli utenti mediante propri addetti, che dovranno essere in possesso dei requisiti per svolgere, previa nomina del Sindaco, la funzione di ausiliari del traffico, secondo quanto stabilito dall'art. 17, c. 132, della L. 127/1997, dall'art. 68 della L. 488/1999 e dalle relative circolari applicative;

- attenersi, con riferimento alle ipotesi di accertata violazione, da parte degli ausiliari del traffico, a quanto previsto dall'art. 7, comma 1 lett. f) del D. Lgs. 285/1982 e s.m.i. e dalla Deliberazione G.C. n. 102 del 29/04/2014
- attenersi, per quanto concerne i periodi di applicazione e le tariffe per la sosta e per la fruizione dei servizi erogati, alle deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale; resta inteso che il concessionario non potrà in alcun modo procedere alla riscossione di corrispettivi per la sosta prima di aver provveduto al posizionamento della relativa segnaletica;
- non adibire ad altro uso le aree destinate a parcheggio;
- garantire, ove presente, il mantenimento di idonea segnaletica orizzontale blu, attenendosi a quanto disposto dagli uffici competenti;
- segnalare opportunamente, per i parcheggi presso la stazione ferroviaria – via Abbati (lotto 1) e per i camper service (Lotto 2), che trattasi di parcheggio “*senza custodia del veicolo*”;
- rispetto degli oneri previsti specificamente per il lotto oggetto di aggiudicazione di cui agli articoli a seguire;
- manutenzione e pulizia delle aree complessivamente affidate; per i camper service (Lotto 2), attivazione di un sistema di raccolta differenziata dei rifiuti prodotti mediante posizionamento all'interno dell'area di contenitori per raccolta differenziata dei rifiuti, la cui vuotatura e pulitura sarà a carico del soggetto gestore;
- utilizzo parsimonioso delle risorse naturali (acqua, energia elettrica, ecc.);
- buone pratiche gestionali finalizzate alla mitigazione dell'impatto ambientale derivante dalle attività esercitate nell'ambito della concessione;
- rispetto rigoroso della normativa in materia ambientale;
- oneri relativi alle forniture di energia elettrica e acqua, ove presenti;
- posizionamento di un adeguato numero di estintori a polvere di facile utilizzo anche da parte di un solo individuo e comunque rispetto di ogni prescrizione prevista dalla normativa di sicurezza del parcheggio;
- prescrizione e verifica del rispetto del divieto di campeggio (impedendo di fatto che venga occupata l'area circostante il veicolo con attrezzature quali tavoli, sdraio, panni, tende) e scarico di residui organici e di acque luride al di fuori degli appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario;
- potatura periodica delle aree a verde circostanti i parcheggi;
- onere di rimozione e corretto smaltimento di eventuali depositi incontrollati di rifiuti;
- smaltimento dei rifiuti secondo la loro classificazione; in caso di rifiuti classificati come pericolosi in virtù della normativa vigente, loro smaltimento tramite soggetti in possesso delle autorizzazioni di legge necessarie allo svolgimento di tale attività.

ART. 28 - LOTTO 1 - PRESCRIZIONI SPECIFICHE PRESIDIO ZTL e Z.P.R.U.

Il concessionario del lotto 1 è tenuto, altresì, al rispetto dei seguenti oneri specifici:

- 1) garantire la fornitura e posa in opera, manutenzione e aggiornamento della segnaletica verticale già presente relativa alla ZTL che sarà istituita nella frazione di Castiglioncello;
- 2) sostituire n. 4 parcometri rispetto a quelli già presenti, dotati di dispositivi per pagamenti elettronici, individuati dai competenti uffici comunali in funzione della loro vetustà;

- 3) introduzione della possibilità di pagamento tramite smartphone, utilizzando una o più piattaforme presenti sul mercato;
- 4) garantire la funzionalità, a propria cura e spese, di tutti i parcometri affidati in gestione (n. 13), per tutta la durata della concessione, compresa l'attivazione, sostituzione pezzi di ricambio, materiali di consumo (batterie, carta termica con intestazione) riprogrammazione dei parcometri in ordine al profilo tariffario e periodi/arco orario di funzionamento ogni volta che sarà necessario in rapporto a variazioni disposte, provvedendo, in particolare, al loro svuotamento, sostituzione e ricarica delle batterie, sostituzione e fornitura dei rotoli di carta per scontrini, ordinaria manutenzione e riparazioni, e quant'altro necessario al loro normale funzionamento, nonché alla fornitura e posa in opera di nuove serrature e chiavi dei parchimetri qualora smarrite nel corso della gestione; tutti i parcometri, al termine della concessione, dovranno essere riconsegnati in condizioni di efficienza;
- 5) provvedere, annualmente, al rilascio dei pass per residenti sul promontorio di Castiglioncello, nonché per altri autorizzati della ZTL e della ZPRU, e realizzare un database informatico che, al termine di ogni stagione, dovrà essere consegnato al Comune; la documentazione cartacea relativa al rilascio dei pass dovrà, invece, essere consegnata settimanalmente alla Polizia Municipale per l'effettuazione dei controlli sulle autocertificazioni;
- 6) comunicazione giornaliera dei pass rilasciati con le seguenti modalità: trasmissione di un file excel relativo ai dati dei veicoli autorizzati giornalmente da effettuare tramite posta elettronica alla Polizia Municipale, subito dopo la chiusura dell'ufficio. Nel caso in cui la Ztl venga dotata di telecamere per il controllo automatico degli accessi, i dati relativi ai veicoli autorizzati dovranno essere inseriti immediatamente nel sistema di controllo, per il quale verrà fornito l'accesso, mediante la creazione di "liste bianche" di veicoli;
- 7) assicurare, fino alla messa in funzione delle telecamere per il controllo automatico degli accessi, il rispetto della ZTL in frazione Castiglioncello, nei periodi sotto indicati:

ANNO 2018			
PERIODI	GIORNI	ORARI	
1 – 24 luglio 26 - 31 agosto	da domenica a venerdì	dalle ore 23,00 alle ore 01,00	in Via Marconi e in Via del Quercetano con chiusura con riapertura delle barriere predisposte alle strade di accesso al promontorio, piazza della Vittoria e Via Fucini (lato via Aurelia)
	sabato	dalle ore 23,00 alle ore 03,00	
25 luglio – 25 agosto	tutti i giorni	dalle ore 23,00 alle ore 04,00	
1 luglio – 31 agosto	chiusura della barriera di via Fucini (Conad) alle ore 08.00 di tutti i giorni		

ANNO 2019			
PERIODI	GIORNI	ORARI	

1 – 23 luglio 26 - 31 agosto	da domenica a venerdì	dalle ore 23,00 alle ore 01,00	in Via Marconi e in Via del Quercetano, con chiusura e riapertura delle barriere predisposte alle strade di accesso al promontorio, piazza della Vittoria e Via Fucini (lato via Aurelia)
	sabato	dalle ore 23,00 alle ore 03,00	
24 luglio – 25 agosto	tutti i giorni	dalle ore 23,00 alle ore 04,00	
1 luglio – 31 agosto	chiusura della barriera di via Fucini (Conad) alle ore 08.00 di tutti i giorni		

In caso di prosecuzione:

ANNO 2020				
PERIODI	GIORNI		ORARI	
1 – 23 luglio 24 - 31 agosto	da domenica a venerdì	dalle ore 23,00 alle ore 01,00	in Via Marconi e in Via del Quercetano, con chiusura e riapertura delle barriere predisposte alle strade di accesso al promontorio, piazza della Vittoria e Via Fucini (lato via Aurelia)	
	sabato	dalle ore 23,00 alle ore 03,00		
24 luglio – 23 agosto	tutti i giorni	dalle ore 23,00 alle ore 04,00		
1 luglio – 31 agosto	chiusura della barriera di via Fucini (Conad) alle ore 08.00 di tutti i giorni			

Note:

- 1. La chiusura delle barriere/catene di Piazza della Vittoria dovrà essere effettuata alle ore 22,00 di ogni giorno.**
- 2. Dal 15 Giugno al 31 Agosto di ogni anno il concessionario del Lotto 1 dovrà provvedere al rilascio dei pass per la Ztl del promontorio e la zona di sosta riservata ai residenti (ZPRU). I pass verranno rilasciati dietro presentazione di autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti previsti nella delibera di istituzione della Ztl. Disposizioni più dettagliate circa le modalità di rilascio dei pass ZTL potranno essere attinte da specifico regolamento presso la Polizia Municipale.**

Il concessionario, sulla base di quanto di seguito previsto e delle indicazioni che gli saranno impartite dai competenti uffici, dovrà provvedere, a propria cura e spese, al posizionamento e/o aggiornamento della segnaletica relativa alla Z.P.R.U., di cui alla Deliberazione G.C. n. 55 del 11/04/2012 e sue eventuali modifiche o integrazioni.

Detti interventi potranno essere eseguiti direttamente dal concessionario qualora in possesso della capacità professionale come di seguito esplicitata: aver effettuato lavori inerenti la manutenzione della segnaletica stradale per un importo annuo non inferiore ad € 20.000,00 (IVA esclusa) nel triennio precedente la data di pubblicazione dell'avviso.

In alternativa, il concessionario potrà avvalersi di una ditta in possesso del requisito professionale di cui sopra, in conformità a quanto previsto dal Codice dei Contratti. In questo caso il concessionario assumerà la qualifica di committente e responsabile dei lavori ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

Il concessionario del lotto 1 dovrà garantire la disponibilità di un ufficio nella frazione di Castiglioncello, presso il quale l'utenza potrà rivolgersi per l'acquisto di abbonamenti e il rilascio dei pass come specificato alla nota 2 di cui al presente articolo, con orari di apertura minimi come di seguito specificato:

- nel periodo dal 15/6 al 15/7 e nella prima settimana di agosto: 3 ore al mattino e 3 ore nel pomeriggio, nei giorni feriali;
- negli altri periodi: 2 ore al mattino e 2 ore nel pomeriggio.

L'Amministrazione mette a disposizione, qualora di interesse del concessionario, un locale, di sua proprietà, ubicato in via Fucini a Castiglioncello. In tal caso, il canone concessorio aggiuntivo che dovrà essere versato per il lotto 1, è pari all'importo di € 700,00, oltre IVA, a titolo di corrispettivo per l'utilizzo dell'immobile in questione, comprensivo dei costi relativi alle utenze.

ART. 29 - LOTTO 2 - PRESCRIZIONI SPECIFICHE CAMPER SERVICE

Il concessionario del lotto 2 è tenuto, altresì, al rispetto dei seguenti oneri specifici:

- presso l'area destinata a scarico di acque nere devono essere riportati anche i corrispettivi per lo scarico e approvvigionamento di acque;
- oneri relativi alle forniture di energia elettrica e acqua, ove presenti, nei periodi in cui sarà attiva la sosta a pagamento; nei restanti periodi, previa comunicazione da parte del concessionario e sopralluogo congiunto per la lettura dei contatori, le utenze rimarranno a carico dell'Amministrazione;
- garantire carico dell'acqua e scarico liquami, tutti i giorni dalle ore 9.30-12.30 e 16.00-19.30;
- **per l'area fraz. Vada, loc. La Mazzanta:**
 - a. garantire, con oneri interamente a proprio carico, il servizio di vuotatura dei pozzini di raccolta delle acque reflue, ai sensi della vigente normativa. È a carico del concessionario l'eventuale vuotatura alla consegna dell'area;
 - b. effettuare la manutenzione delle piante circostanti lo scarico liquami, provvedendo alla sostituzione delle stesse qualora necessario per garantire il minor impatto visivo dell'impianto;
- prescrizione e verifica del rispetto del divieto di uso improprio di acqua (per lavaggio mezzi o quant'altro) e per pulizia degli stessi.